



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Direttore Generale Silvia FANTAPPIE'

Incarico: DELIBERA CONS. REGIONALE n. 97 del 03-08-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Numero adozione: 739 - Data adozione: 01/12/2020

Oggetto: Disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale giornalista in servizio presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD000825

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 7 marzo 2018, n. 25 con la quale la sottoscritta, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 aprile 2018, n. 38 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale. Definizione delle funzioni e competenze assegnate direttamente al Segretario generale e funzioni della direzione di area Assistenza istituzionale";

Visto il decreto del Segretario generale 26 aprile 2018, n. 5 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale";

Visto l'art.5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Richiamato il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante "*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*";

Richiamato l'art.16 del CCNL del 10.4.1996 dell'Area II della dirigenza delle Regioni e Autonomie locali;

Visto il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con particolare riferimento al Titolo IV, Capo II che disciplina gli istituti dell'orario di lavoro;

Vista la legge regionale 02 agosto 2006, n. 43 (*Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione*) per l'istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione di Giunta e Consiglio regionale e per l'inquadramento del personale giornalista nell'ambito del CNLG, e la legge regionale 09 marzo 2011, n. 9 (*Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge 02 agosto 2006, n. 43 - Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione – e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 – Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale*), per l'istituzione dell'ufficio stampa del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (*Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011*) con la quale, in particolare, in parziale abrogazione di talune disposizioni delle l.r. 43/2006 e 9/2011 relative all'applicazione, nei confronti del personale giornalista a tempo indeterminato della Regione Toscana del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, si dettano disposizioni per l'inquadramento del relativo personale nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1348 del 2 novembre 2020 con la quale, in applicazione dell'art. 1, comma 4 della l.r. 69/2020, sono stati definiti i criteri per l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito del CCNL Funzioni Locali del personale giornalista in servizio, alla data di entrata in vigore della l.r. 69/2020, presso l'Agenzia di Informazione della Giunta regionale e presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale;

Visto e richiamato il Decreto n. 19053 del 19/11/2020 del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi con il quale è stato disposto l'inquadramento del personale giornalista in servizio, alla data di entrata in vigore della l.r. 69/2020, nell'ambito del CCNL Funzioni Locali;

Ritenuto di procedere, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 2 novembre 2020, ad approvare specifiche disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale giornalista in servizio presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali 2018, possano contemperare le esigenze di servizio e organizzative con la necessaria flessibilità connessa all'attività giornalistica;

Valutata la necessità di prevedere, con efficacia a far data dall'entrata in vigore della L.R. 69/20 (30 luglio 2020) e pertanto dall'efficacia del nuovo inquadramento disposto con il citato D.D. 19053/2020, per il personale giornalista in servizio presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale che l'articolazione dell'orario di lavoro venga definita dal dirigente/responsabile dell'Ufficio nel rispetto dei seguenti principi:

- svolgimento di un orario di lavoro convenzionale giornaliero di 7,12 ore da effettuarsi entro la fascia oraria 7.30 – 19.00 senza la previsione di alcuna fascia di presenza obbligatoria ma con la collocazione della pausa pranzo dalle 12.30 alle 15.30;
- i permessi personali a recupero (art. 33 bis CCNL 2018) possono essere fruiti tra l'inizio della giornata lavorativa e l'inizio della pausa pranzo;
- interruzione della prestazione lavorativa dopo sei ore di lavoro effettivo con una pausa di almeno 30 minuti con possibilità per il dal dirigente/responsabile dell'Ufficio di autorizzare l'orario continuativo oltre le 6 ore solo per effettive e particolari esigenze d'ufficio;
- recupero del servizio eventualmente prestato il sabato da fruire di regola nello stesso mese o il mese successivo (anche per il personale a part-time) e recupero del servizio eventualmente prestato la domenica da fruire entro 15 giorni o comunque non oltre il bimestre successivo;
- riconoscimento del tempo di viaggio quale tempo di lavoro (in attuazione dell'art. 70 octies CCNL 2018) nello svolgimento delle missioni connesse all'attività di comunicazione e informazione.

Visti e richiamati i propri decreti n. 581 del 01 ottobre 2020 e n. 657/2020 con i quali sono state approvate disposizioni specifiche in materia di orario di lavoro, con riferimento alla modalità della prestazione lavorativa in forma agile introdotta nell'attuale fase di emergenza epidemiologica COVID-19 per il personale del Consiglio regionale;

Considerato che nella vigenza dei sopra citati decreti restano comunque sospese, ove incompatibili, le disposizioni in materia di orario di lavoro e di svolgimento del telelavoro domiciliare;

Preso atto del confronto partecipativo con le rappresentanze sindacali conclusosi in data 23 ottobre 2020, che ha avuto come oggetto le disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale giornalista contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare specifiche disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale giornalista in servizio presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale, così come risultanti dal testo di cui

all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, con efficacia dalla data di entrata in vigore della l.r. 69/2020 (30 luglio 2020);

2. di incaricare il settore Organizzazione e personale. Informatica di dare informazione diffusa al personale interessato circa i contenuti del presente provvedimento.

Avv. Silvia Fantappiè

Allegati n. 1

A *Allegato A _Orario di lavoro Ufficio Stampa del Consiglio regionle*
7b1f6f3b45365fd77d2a36b67189be7ecb40288b1f6761717eb67f15b76ef196

CERTIFICAZIONE